

Penale Sent. Sez. 2 Num. 6096 Anno 2019

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI

Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

Data Udiienza: 16/01/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINAFO' Paolo, nato il 19/01/1966

avverso l'ordinanza del 6 ottobre 2018 del Tribunale di PALERMO;

visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giuseppe COSCIONI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore Avv. Antonino GAZIANO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

4

S. G. G. G.

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 14 giugno 2017, aveva applicato a Minafò Paolo, indagato per diversi episodi di corruzione la misura della custodia cautelare in carcere; con ordinanza dell'8 luglio 2017, il Tribunale del riesame di Palermo aveva annullato la misura per difetto di motivazione; a seguito di ricorso del Pubblico Ministero, la sesta sezione di questa Corte aveva annullato la predetta ordinanza; il Tribunale del riesame di Palermo quale giudice di rinvio, applicava a Minafò la misura degli arresti domiciliari; avverso l'ordinanza il difensore di Minafò Paolo propone ricorso per cassazione.

1.1 Al riguardo, il difensore deduce che nell'ordinanza impugnata non vi era nessuna motivazione logica sulla mancanza di riscontri precisi, univoci e concordanti in merito al tenore della captazioni e/o in riferimento agli altri elementi indiziari ritenuti qualificanti le condotte contestate all'indagato; ciò anche e soprattutto in considerazione del fatto che non erano sussistenti, a carico del ricorrente, gravi indizi di colpevolezza e che non era stata data una spiegazione plausibile della valutazione delle frasi intercettate, che non denotavano un linguaggio criptico; andava altresì precisato che nessuna delle numerose captazioni effettuate interessava direttamente l'indagato, trattandosi di captazioni relative ad altro soggetto ed effettuate in seno ad altro e diverso procedimento nel quale Minafò non era indagato, e che era errato il presupposto che Minafò fosse pubblico ufficiale, qualifica che non gli poteva essere riconosciuta tenuto conto dell'attività che svolgeva in IRFIS (semplice addetto, privo di alcun potere decisionale o deliberativo) e della natura stessa dell'ente.

1.2 Il difensore eccepisce inoltre che l'ordinanza impugnata era illogica nel punto in cui riteneva sussistenti le esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod.proc.pen., non essendo stata considerata la distanza temporale tra i fatti ed il momento della decisione cautelare; inoltre Minafò, incensurato, era rientrato in servizio il 7 agosto 2017, mantenendo un comportamento ineccepibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è infondato.

2.1 Il primo motivo di ricorso è assolutamente generico, posto che il ricorrente non indica quale tra le intercettazioni utilizzate (peraltro molteplici avendo il Tribunale del riesame fatto anche espresso riferimento a quelle contenute nell'ordinanza genetica) potrebbe dedursi l'assenza di indizi su cui si è basato l'assunto accusatorio; il motivo finisce dunque per risultare aspecifico in quanto

genericamente riferito alle fonti di prova in assenza di alcun riferimento alla relativa pregnanza contenutistica.

Quanto alla questione secondo la quale l'indagato non potrebbe essere considerato pubblico ufficiale, si deve ricordare che per individuare la qualifica occorre avere riguardo alla natura del servizio reso, la cui connotazione pubblica è correlata dalla legge ad un criterio oggettivo-funzionale, che prescinde dalla natura privata dell'ente e ha riguardo solo alla connotazione pubblicistica dell'attività svolta. Il servizio pubblico è, infatti, definito dal secondo comma dell'art. 358 cod. pen. in termini omologhi alla funzione pubblica di cui all'art. 357 cod. pen., sebbene sia caratterizzato dall'assenza dei poteri propri di quest'ultima (deliberativi, autoritativi o certificativi), cosicché non è necessario che l'attività svolta sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche (vedi Sez. 6, n. 39359 del 07/03/2012, Ferrazzoli, Rv. 254337; Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016, Minzolini, Rv. 265830; vedi anche sez.6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, Rv. 270816 - 01 e sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo e altri, Rv. 273781 - 01: "i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici")

Nel caso in esame, il tribunale del riesame ha evidenziato che l'attività svolta da IRFIS è quella relativa alla erogazione e gestione di finanziamenti agevolati secondo precise disposizioni normative, attività di indubbio rilievo pubblicistico, visto che vengono in rilievo risorse pubbliche appositamente stanziare in base a norme di diritto pubbliche, per cui è irrilevante la natura pubblica o privata dell'ente; si deve quindi concludere che Irfis, che è comunque un ente interamente di proprietà pubblica, svolge una attività direttamente riconducibile alla pubblica amministrazione, in quanto relativa alla gestione di risorse pubbliche regolata da apposita disciplina pubblicistica.

Quanto alle mansioni dell'indagato, il tribunale ha rilevato come Minafò, "sebbene non dotato di potere finale deliberante, aveva la responsabilità dell'istruttoria delle pratiche di finanziamento, come riconosciuto dalla stessa Difesa dell'indagato, istruttoria che curava provvedendo anche alla redazione della relazione conclusiva che veniva poi sottoposta al responsabile dell'ufficio" (pag.16 ordinanza impugnata); correttamente, pertanto, è stata riconosciuta la natura di pubblico ufficiale in capo all'indagato.

3

J. G. ...

Infatti, va attribuito rilievo centrale alla nozione di mansioni del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nozione che deve intendersi fondata non solo sulla competenza funzionale specifica del soggetto agente, ma anche su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel processo formativo della volontà dell'ente, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento.

Deve infatti rammentarsi la costante giurisprudenza di questa Corte, anche nella sua composizione più autorevole, secondo la quale le coordinate da tenere presente nell'attribuire la qualità di pubblico ufficiale ad un soggetto sono non solo lo svolgimento della sua attività secondo norme di diritto pubblico, distinguendosi poi la pubblica funzione, in cui sono esercitati i poteri tipici della potestà amministrativa, dal pubblico servizio, in cui tali poteri sono assenti (Cass SU n. 10086 del 1998) o la possibilità o il dovere di formare e manifestare la volontà della Pubblica amministrazione, oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente considerati (Cass SU n.7958 del 1992), ma anche la considerazione, da parte dell'interprete, dei caratteri propri dell'attività in concreto esercitata e non tanto del rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A. (ex multis : Cass sez 6 sent 6980 del 1995; Sez 5 sent. 46310 del 2008; Sez 5 sent.39377 del 2013 Rv 256943).

Il Tribunale risulta avere correttamente applicato i principi sopra indicati, per cui anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

2.2 Quanto infine all'eccezione secondo la quale vi sarebbe "una vera e propria insanabile frattura logico/temporale tra i fatti oggetto di contestazione e la emanazione dell'ordinanza genetica e ancor più del provvedimento impugnato" (pag.23 ricorso), si deve rilevare come alle pagine 17 e 18 dell'ordinanza impugnata, abbia evidenziato l'esistenza di "un vero e proprio sistema criminale attinente alla gestione dei fondi stanziati per l'esercizio del credito agevolato in Sicilia", la "notevolissima inclinazione al delitto e di elevatissima pericolosità dell'indagato", "l'ampiezza e il radicamento del sistema corruttivo" e il "profondo e vasto radicamento del complessivo apparato illecito che il Minafò ha contribuito in modo determinante a realizzare, tanto da rendere sistematica la pratica corruttiva"; ora, a fronte di uno stabile sistema corruttivo, come delineato dal tribunale, la distanza temporale dai fatti appare irrilevante, posto che la suddetta stabilità rende concreto ed attuale il pericolo di reiterazione del reato.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4

J. Giammarino

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 16/1/2019

